



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 155/19

Lussemburgo, 12 dicembre 2019

Sentenza nella causa C-435/18
Otis e a. / Land Oberösterreich e a.

Le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un'intesa possono chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa

Nella sentenza Otis e a. (C-435/18), pronunciata il 12 dicembre 2019, la Corte ha apportato rilevanti precisazioni sull'articolazione tra le disposizioni di diritto dell'Unione e quelle di diritto nazionale che disciplinano le azioni di risarcimento dei danni causati da un'intesa statuendo che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un organismo pubblico che ha concesso prestiti agevolati agli acquirenti di prodotti oggetto dell'intesa può chiedere il risarcimento del danno causato dall'intesa.

Il procedimento pregiudiziale pendente dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) faceva seguito a un'azione per risarcimento danni avviata, segnatamente, dal Land Oberösterreich (in prosieguo: il «ricorrente») nei confronti di cinque società attive sul mercato dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili, la cui partecipazione a comportamenti anticoncorrenziali nel contesto di un'intesa era stata previamente accertata. Il ricorrente non aveva subito danni in quanto acquirente dei prodotti interessati dall'intesa. L'aumento dei costi di costruzione causato dall'intesa l'avrebbe però indotto a concedere sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati destinati al finanziamento di progetti di costruzione colpiti dall'intesa, di un importo più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza della suddetta intesa, privando il ricorrente della possibilità di utilizzare tale differenza ad altri fini più lucrativi. Orbene, secondo l'Oberster Gerichtshof, i principi che disciplinano, nel diritto nazionale, il risarcimento dei danni meramente patrimoniali limiterebbero il risarcimento ai soli danni rispetto ai quali la norma violata era intesa a impedire che si verificassero, il che escluderebbe il risarcimento dei danni subiti da persone che non operano né come fornitori né come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa.

Interrogata dall'Oberster Gerichtshof in ordine alla compatibilità di una siffatta limitazione con l'articolo 101 TFUE, la Corte ha ricordato, anzitutto, che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce, segnatamente, a chiunque abbia subito un danno causato da un contratto o un comportamento tale da restringere o falsare il gioco della concorrenza, il diritto di chiederne il risarcimento ove esista un nesso di causalità tra il danno e la violazione delle regole della concorrenza. Inoltre, la Corte ha parimenti indicato che le regole nazionali relative alle modalità di esercizio di detto diritto al risarcimento non devono pregiudicare l'applicazione effettiva dell'articolo 101 TFUE.

La Corte ha affermato che la tutela efficace contro le conseguenze negative di un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione sarebbe gravemente compromessa se il diritto al risarcimento dei danni causati da un'intesa fosse limitato ai fornitori e agli acquirenti del mercato interessato dall'intesa. Orbene, nel procedimento principale, la limitazione prevista dal diritto nazionale quanto al danno risarcibile avrebbe proprio l'effetto di escludere il risarcimento del danno dedotto dal ricorrente, non avendo questi la qualità di fornitore o di acquirente sul mercato interessato dall'intesa. A tal proposito la Corte ha precisato che, salvo rischiare che i partecipanti a un'intesa non siano tenuti a risarcire tutti i danni che possano aver causato, non è necessario che il

pregiudizio subito dalla persona interessata presenti un nesso specifico con l'obiettivo di tutela perseguito dall'articolo 101 TFUE.

Secondo la Corte, l'articolo 101 TFUE implica pertanto di consentire a chiunque non operi come fornitore o come acquirente sul mercato interessato da un'intesa, ma che abbia concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su detto mercato, di chiedere il risarcimento del danno che ha subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo di dette sovvenzioni superiore a quanto esso sarebbe stato in assenza di detta intesa, non ha potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi. Infine, la Corte ha precisato che spettava al giudice nazionale determinare se il ricorrente disponeva o meno della possibilità di effettuare investimenti più lucrativi e se aveva dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra detto pregiudizio e l'intesa in parola.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575